



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

RISOLUZIONE N. 2/2013 del 12.3.2013

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROFESSIONALITÀ DEI GIUDICI TRIBUTARI NEI CONCORSI INTERNI

Il Consiglio, nella seduta del **12 marzo 2013**, composto come da verbale in pari data;

Sentiti i relatori, Consiglieri Antonio Gravina ed Agostino Del Signore;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modifiche;

Visto il Regolamento adottato dal Ministro delle finanze con decreto del 2 giugno 1998, n. 231, per la parte tuttora vigente;

Vista la Legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Vista la delibera consiliare n. 2252 del 19.10.2010, pubblicata nella Gazzetta ufficiale – serie generale - dell'8.11.2010, n. 261, con la quale sono stati approvati i criteri valutazione della professionalità dei giudici tributari nei concorsi interni;

Vista la Risoluzione n. 4 del 24 maggio 2011 con la quale è stata approvata la scheda triennale relativa ai citati criteri di valutazione;

Vista la legge n. 183 del 12 novembre 2011 e succ. modd., pubblicata nella G.U. n. 265 del 14.11.2011, con la quale, fra l'altro, all'art. 4, comma 40, è stato disposto che *“i trasferimenti dei componenti delle commissioni tributarie sono disposti all'esito di procedure di interpello bandite dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per la copertura di posti resisi vacanti a livello nazionale nelle commissioni provinciali o regionali”* e che *“le domande dei componenti delle commissioni tributarie sono valutate secondo la rispettiva anzianità di servizio nelle qualifiche secondo la seguente tabella ovvero, in caso di parità, secondo l'anzianità anagrafica, computate fino alla scadenza del termine di presentazione delle domande”*;

Considerate le intervenute innovazioni normative in materia di interpello e trasferimenti;

Ritenuta l'esigenza di armonizzare le procedure conseguenti alle citate nuove disposizioni per la copertura dei posti vacanti e di modificare, pertanto, alcuni punti della citata delibera n. 2252 del 19.10.2010;

Ritenuta l'esigenza di rivisitare alcuni aspetti della precedente delibera, ai fini di una più puntuale ed attuale descrizione dei criteri per la valutazione di diligenza, laboriosità e attitudine, oltre che dell'esperienza;

D E L I B E R A

- a) I concorsi interni sono riservati esclusivamente alle movimentazioni verticali, fra le quali sono compresi anche i passaggi dalle commissioni tributarie provinciali a quelle regionali.**
- b) Si approvano i criteri di valutazione della professionalità dei giudici tributari nei concorsi interni, come modificati ed indicati nell'allegata scheda, che sostituiscono integralmente il contenuto della delibera n. 2252 del 19.10.2010.**

Copia della presente risoluzione sarà inviata alla Gazzetta ufficiale della Repubblica, per la pubblicazione.

IL PRESIDENTE
Gaetano SANTAMARIA AMATO

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROFESSIONALITA' DEI GIUDICI TRIBUTARI NEI CONCORSI INTERNI

I) PREMESSA:

La legge n. 244/2007, art 1, comma n. 353, ha attribuito al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria il compito di individuare i criteri di valutazione, per la gestione dei concorsi interni, con conseguente cessazione delle tabelle "E" ed "F", già allegate al decreto legislativo 31.12.1992, n. 545.

Al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria il Legislatore ha, dunque, affidato il compito di definire i parametri che devono evidenziare e valutare il profilo completo e concreto delle reali caratteristiche professionali del giudice tributario, così da rendere, per quanto possibile, ottimale il livello di conoscenza, per i fini istituzionali perseguiti. I parametri scelti dovranno essere significativi, precisi e idonei a consentire un giudizio analitico, completo ed ancorato a criteri predeterminati.

Tenuto conto di ciò, pare opportuno, in ossequio al principio di trasparenza e oggettività, individuare nella presente relazione di accompagnamento ai criteri di valutazione, gli elementi indicatori, le linee guida, i criteri di massima che consentiranno di verificare adeguatamente, in relazione a fatti specifici e oggettivamente delineati, il percorso logico di applicazione dei parametri, nello spirito della legge e in linea con le linee guida precisate dalla presente delibera.

In conformità di quanto stabilito dalla legge, gli elementi caratterizzanti il profilo del giudice devono intendersi quelli della: **esperienza, diligenza, laboriosità e attitudine**.

Il concetto di "*esperienza*" deve essere inteso come "*esperienza lavorativa*" maturata presso le Commissioni tributarie e costituisce il parametro di riferimento di svolgimento della funzione. Detto periodo - suddiviso in due parti: precedente e successivo alla data del 1 aprile 1996 - è articolato in periodi quinquennali e loro frazioni.

Gli elementi della *diligenza, laboriosità ed attitudine* sono stati individuati secondo un criterio di valutazione oggettiva che dovrà tenere conto dei provvedimenti giudiziari e delle modalità di espletamento dell'attività giurisdizionale evitando il sindacato sul merito delle decisioni.

Ampio rilievo sarà quindi riconosciuto alla professionalità del giudice che si andrà a desumere dalla preparazione giuridica, dal grado di aggiornamento rispetto alle novità normative, dottrinali e giurisprudenziali; dal possesso delle tecniche di argomentazione e di indagine, anche in relazione all'esito degli affari giudiziari nelle successive fasi e nei gradi del procedimento; dalla conduzione delle udienze da parte di chi le dirige o le presiede, dalla idoneità ad utilizzare, dirigere e controllare l'apporto dei collaboratori e degli ausiliari; dall'attitudine a cooperare secondo criteri di opportuno coordinamento con altri uffici giudiziari aventi competenze connesse o collegate.

La *valutazione di professionalità*, sarà effettuata nel rispetto dell'indipendenza costituzionalmente riconosciuta a ciascun giudice. La verifica in sede di esame delle pronunce rese dai giudici terrà conto dell'esito, nelle successive fasi e gradi del procedimento, dei provvedimenti giudiziari emessi, solo in quanto "*presentino caratteri di significativa anomalia*". Le ipotesi di "*sopravvenienza*" di diversi orientamenti giurisprudenziali nelle more dei giudizi di impugnazione non potranno ritenersi "*significative*".

Non saranno considerati indice rilevante, ai fini del giudizio sulla laboriosità, gli incarichi extra-giudiziari.

Con riferimento alla *diligenza*, il rispetto dei termini per la redazione e il deposito dei provvedimenti, o comunque per il compimento di attività giudiziarie, dovrà essere considerato “*alla luce della complessiva situazione degli uffici*”, al fine di consentire l'apprezzamento di situazioni particolari evitando giudizi positivi o negativi ancorati esclusivamente a soli dati numerici.

Quanto alla *laboriosità*, nel formulare un giudizio occorrerà tenere conto che il raffronto della produzione di ciascun giudice con i provvedimenti emessi dagli altri giudici appartenenti alla stessa Sezione, o, nel caso dei Presidenti o Vice presidenti di sezione in comparazione con i Presidenti o Vice presidenti delle altre Sezioni della stessa Commissione, potrebbe indurre, in qualche caso, a valutazioni ingiuste. Pertanto il raffronto della produzione del singolo con quella degli altri giudici dell'ufficio di appartenenza andrà compiuto tenendo conto anche dell'attività di collaborazione alla gestione dell'ufficio (uffici direttivi e semidirettivi), dell'espletamento di altri incarichi in seno alla Commissione di appartenenza (collaborazione o direzione dell'ufficio del massimario).

Per completezza di giudizio occorrerà compiere anche un ponderato raffronto con i dati nazionali.

Per quanto riguarda *l'attitudine*, dovrà essere diversificata l'attività di docenza da quella di partecipazione ai corsi. La partecipazione e la docenza saranno rilevanti se svolte nei corsi organizzati e/o patrocinati dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria in diritto tributario o di formazione e gestione delle procedure informatiche per l'attuazione del processo telematico.

Nell'ambito della partecipazione andrà distinta la durata dei corsi di aggiornamento e la complessità dei corsi frequentati ai quali il magistrato ha partecipato o in relazione ai quali ha dato la disponibilità a partecipare.

Importante sarà anche il dato relativo alla continuità della partecipazione ai corsi di aggiornamento, e allo svolgimento dell'attività di docenza.

La valutazione di professionalità, compiuta dal Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria, acquisito il parere dell'Autorità immediatamente sopraordinata e delle fonti di conoscenza utili, dovrà essere tale da consentire la ricostruzione delle qualità del magistrato, in modo da evidenziare dettagliatamente le caratteristiche professionali, le tipologie di lavoro svolto e le reali attitudini.

A tal fine è importante garantire l'omogeneizzazione dell'attività consultiva preliminare e delle fonti di conoscenza.

La presente delibera individua i parametri di valutazione e la documentazione alla quale i capi degli uffici dovranno attenersi nella formulazione e compilazione delle schede di valutazione.

Per garantire una corretta e aggiornata informativa, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria dovrà dotarsi di una “banca dati” nella quale dovranno affluire le informazioni professionali attinenti ad ogni componente delle Commissioni Tributarie.

Essa dovrà contenere, oltre le notizie direttamente in possesso del CPGT (Status – Dichiarazioni sostitutive – Provvedimenti disciplinari – Partecipazione ai corsi indetti dall'organismo ecc.) anche una scheda di valutazione complessiva redatta dal Presidente della Commissione di appartenenza in base ai criteri B – C – D, valida per tre anni, mentre quelle relativa ad essi sarà redatta direttamente dal C.P.G.T. Ogni Presidente di Commissione, ad inizio d'anno, tenuto conto della consistenza degli affari giudiziari

pendenti, della organizzazione degli uffici, concorderà con il C.P.G.T. gli obiettivi di produttività dell'anno in base ai quali saranno rapportate la diligenza e la laboriosità.

II) CRITERI:

A) ESPERIENZA

Con il termine "Esperienza" si intende "l'esperienza lavorativa" maturata presso le Commissioni tributarie.

Tenuto conto che la precedente riforma del sistema di giustizia tributaria risale al 1992, con i citati decreti legislativi n. 545 e 546, che hanno accentuato ulteriormente il carattere giurisdizionale delle commissioni tributarie (anche sul piano lessicale: oggi, infatti, si parla di "giudici tributari", non più di "membri delle commissioni", e di "sentenza", non più di "decisione"), con maggiori garanzie di indipendenza per i componenti, anche grazie all'introduzione dell'Organo di autogoverno, e norme processuali sempre più vicine a quelle del processo civile. Tenuto altresì conto dell'ampliamento della giurisdizione, l'art. 2 del decreto legislativo 546/1992 e dei successivi interventi normativi hanno attribuito alle Commissioni tributarie provinciali e regionali il requisito di giudice esclusivo dei tributi, nell'ambito della valutazione della "esperienza", è stato differenziato, agli effetti dell'attribuzione di un punteggio aritmetico, basato su parametri oggettivi, il periodo ante 1996 dal periodo successivo, riconoscendo un maggior valore all'esperienza maturata post anno 1996 anche in considerazione della complessità delle materie trattate e della maggiore articolazione delle norme processuali.

Tuttavia, in considerazione dei punteggi per l'anzianità introdotti dalla tabella allegata alla citata legge 12 novembre 2011, n. 183, che sembrano riflettere, sia pur nella loro diversa quantificazione, un analogo principio di valutazione diversificato per i periodi *ante* e *post* 1996, si è ritenuto di adottare detta tabella in sostituzione di quella approvata nel 2010, anche al fine di semplificare ed armonizzare le procedure di mobilità.

Resta confermata, però, la diversa natura dell' *esperienza* che, rispetto alla più generica anzianità, prende in considerazione soltanto l'effettivo servizio svolto presso le Commissioni tributarie.

B) DILIGENZA

La "diligenza" si desume:

- a) dal rispetto dei termini per la redazione e il deposito dei provvedimenti, o comunque per il compimento di attività giudiziarie;
- b) dall'assiduità e dalla puntualità alle udienze di calendario e nei giorni stabiliti e dalla presenza in ufficio, nei casi in cui sia necessario, per il buon funzionamento dell'ufficio stesso;
- c) dalla disponibilità a far fronte alle esigenze dell'ufficio quali la partecipazione alla Commissione per l'assistenza tecnica gratuita (art. 138, D.P.R. n.115/2002) o alla Sezione per la Sospensione feriale dei termini processuali (art. 6, D.Lgs 545/92). Disponibilità alle sostituzioni, riconducibili alle applicazioni e supplenze necessarie al corretto funzionamento dell'ufficio.

Il punteggio complessivo previsto per il parametro "diligenza" va da 0 a 6.

Il giudizio e la valutazione della Diligenza sarà formato tenendo conto dei dati relativi al triennio anteriore alla data di pubblicazione del posto.

C) LABORIOSITA'

La "laboriosità", indice di intensa capacità di lavoro, si desume:

- dalla produttività, intesa come numero e qualità degli affari giudiziari trattati in rapporto alla tipologia ed alla condizione organizzativa e strutturale degli uffici;
- dal numero dei provvedimenti depositati, valutato comparativamente, con i dati statistici dell'ultimo triennio, dei componenti della medesima commissione di appartenenza rispettivamente tra i giudici, tra i vice presidenti e tra i presidenti di sezione, tenendo conto dei ricorsi a ciascun di essi assegnato. Il valore del punteggio di laboriosità connesso ai provvedimenti depositati viene fissato in massimo 4 punti, di cui un massimo di 3 da attribuire in base al raffronto con i dati della commissione di appartenenza e un massimo di 1 da attribuire in base al raffronto con i dati nazionali.
- costituisce un dato di riferimento anche il numero dei provvedimenti assunti in altre sezioni in occasione di supplenze e di quelli cautelari.
- Il dato quantitativo dovrà essere sempre integrato da indicazioni qualitative sull'attività svolta.
- Il raffronto della produzione del singolo con quella degli altri giudici dell'ufficio di appartenenza andrà compiuto tenendo conto anche dell'attività di collaborazione alla gestione dell'ufficio (uffici direttivi e semidirettivi), dell'espletamento di altri incarichi in seno alla Commissione di appartenenza (collaborazione o direzione dell'ufficio del massimario).

Al criterio di laboriosità si applica un punteggio discrezionale da 0 a 6

D) ATTITUDINE

Per attitudine si intende la propensione riguardante l'attività svolta e il ruolo occupato, nonché l'aggiornamento professionale.

Ad essa va applicato un punteggio discrezionale massimo di 9, ma diversamente ripartito ai fini dell'attribuzione: ovvero, una parte da 0 a 5 ed una parte da 0 a 4.

Concorrono all'attribuzione da 0 a 5 i seguenti criteri:

- collaborazione alla soluzione dei problemi di tipo organizzativo e giuridico;
- preparazione e capacità che si manifestano nella concreta professionalità dimostrata dal giudice nell'esercizio delle proprie funzioni;
- modalità di partecipazione alle udienze;
- attività di massimazione;
- qualità di contributi in camera di consiglio, individuazione delle questioni da decidere e capacità di sintesi;
- capacità di organizzare il proprio lavoro e di rapportarsi ai colleghi, alle parti in processo ed al personale amministrativo.
- sentenze scelte a campione per un numero non superiore a 5, pubblicate nell'ultimo triennio, e fino a 3 presentate dall'interessato
- equilibrio di valutazione, che deve prescindere dagli orientamenti ideologici del magistrato; in caso di segnalazione negativa il giudizio deve essere ancorato a fatti concreti, obiettivi e verificabili.

Concorre all'attribuzione del punteggio da 0 a 4 la partecipazione e/o docenza a seminari, corsi di aggiornamento e corsi di specializzazione (Master) in materia tributaria, organizzati o patrocinati dal C.P.G.T. A tal fine si deve tener conto della durata di ogni

singolo avvenimento e del diverso impegno professionale distinguendo tra partecipazione e docenza, riconoscendo, a questa ultima, un indubbio valore superiore alla partecipazione.

Per il conferimento degli uffici direttivi, l'attitudine alle funzioni va ricavata, oltre che dagli elementi sopra indicati, anche dalle capacità organizzative, desunte da ogni utile elemento connesso alla precedente attività svolta, nonché dal precedente positivo svolgimento di funzioni direttive o semidirettive e dalla modalità di conduzione dell'udienza.

Ai fini della **valutazione dei Presidenti di Commissione** si deve tener conto, fermo restando la funzione giurisdizionale, delle funzioni amministrative ad essi assegnate, per cui non è possibile applicare criteri discrezionali B, C, e D (diligenza, laboriosità ed attitudine).

Di conseguenza, si ritiene che il punteggio discrezionale complessivo dei suddetti criteri (21 punti) debba essere assegnato facendo riferimento a criteri specifici e nelle misure che seguono:

- **Punti da 0 a 6** per il puntuale e tempestivo adempimento delle funzioni giurisdizionali.
- **Punti da 0 a 11** considerando il numero delle sezioni della Commissione, la presenza nella sede, il coordinamento delle sezioni ed il raggiungimento degli obiettivi concordati, ad inizio anno, con il C.P.G.T. Il tutto valutato sulla base delle relazioni dell'Ufficio Ispettivo del C.P.G.T.
- **Punti da 0 a 4** per la partecipazione e/o docenza a seminari, corsi di aggiornamento e corsi di specializzazione (Master) in materia tributaria, organizzati o patrocinati dal C.P.G.T. assegnati con gli stessi criteri stabiliti nelle attitudini.

Ai **componenti del C.P.G.T.**, tenuto conto della peculiarità dell'incarico, viene attribuito il punteggio massimo di cui ai criteri B, C e D.

III) PUNTEGGI:

- **CRITERI DI VALUTAZIONE PER I GIUDICI, I VICE PRESIDENTI DI SEZIONE E I PRESIDENTI DI SEZIONE**

I criteri di valutazione, applicabili a tutti i **giudici, Vicepresidenti di sezione e Presidenti di sezione** sono:

A) Esperienza
B) Diligenza
C) Laboriosità
D) Attitudine

A) ESPERIENZA

Acquisizione della conoscenza della materia trattata con riferimento sia in fatto che in diritto, e che deriva dagli anni di attività giudiziaria effettivamente prestata specificatamente come giudice, vicepresidente di sezione, presidente di sezione e presidente di commissione.

I componenti della Commissione tributaria centrale, a norma dell'art. 44 del D. Lgs. 545/92, solo alla cessazione della medesima, entreranno a far parte dell'ordinamento giudiziario tributario, a domanda.

Ai fini dei punteggi verrà applicata la seguente tabella, allegata alla citata legge 12 novembre 2011, n. 183:

COMMISSIONE TRIBUTARIA	FUNZIONI SVOLTE	Punteggio per anno o frazione di anno superiore a sei mesi
Commissione Tributaria di 1° Grado	Giudice	0,50
	Vice Presidente di Sezione	1,00
	Presidente di Sezione	1,50
	Presidente di Commissione	2,00
Commissione Tributaria di 2° Grado	Giudice	1,00
	Vice Presidente di Sezione	1,50
	Presidente di Sezione	2,00
	Presidente di Commissione	2,50
Commissione Tributaria Provinciale e 1° Grado di Trento e Bolzano (dopo il 1° aprile 1996)	Giudice	1,50
	Vice Presidente di Sezione	2,00
	Presidente di Sezione	2,50
	Presidente di Commissione	3,50
Commissione Tributaria regionale e di 2° grado di Trento e Bolzano (dopo il 1° aprile 1996), nonché Commissione Tributaria Centrale	Giudice	2,00
	Vice Presidente di Sezione	2,50
	Presidente di Sezione	3,00
	Presidente di Commissione	4,00

Si precisa che il periodo di 6 mesi e un giorno è equivalente ad un anno.

Per i componenti del Consiglio di Presidenza Giustizia Tributaria il periodo della durata dell'incarico è valutato con un punteggio pari a quello riconosciuto ai Presidenti di Commissione tributaria regionale.

I punteggi della suddetta tabella non sono cumulabili fra di loro per lo stesso periodo di servizio.

B) DILIGENZA

La valutazione della diligenza deve essere rapportata al triennio anteriore alla data di pubblicazione del posto e va desunta da:

1. rispetto dei termini per la redazione e il deposito dei provvedimenti, o comunque per il compimento di attività giudiziarie;	PUNTEGGIO da 0,00 a 6,00
2. dall'assiduità e dalla puntualità nella presenza in ufficio, alle udienze di calendario e nei giorni stabiliti e presenza in ufficio nei casi in cui sia necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso;	
3. disponibilità a far fronte all'esigenza dell'ufficio quali la partecipazione alla Commissione per l'assistenza tecnica gratuita (art.138, D.P.R. n.115/2002) o alla Sezione per la sospensione feriale dei termini processuali (art.6 D.Lgs 545/92); disponibilità alle sostituzioni, riconducibili alle applicazioni e supplenze, se ed in quanto rispondano alle direttive del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria e siano necessarie al corretto funzionamento dell'ufficio.	

C) LABORIOSITA'

La laboriosità si desume:

<ul style="list-style-type: none">- Dalla produttività, intesa come numero e qualità degli affari trattati in rapporto alla tipologia ed alla condizione organizzativa e strutturale degli uffici.- Dal numero dei provvedimenti depositati in segreteria, comparativamente valutato, dell'ultimo triennio. Il valore del punteggio di laboriosità connesso ai provvedimenti depositati viene fissato in un massimo di 4 punti, di cui fino a 3 desumibili dal raffronto con i dati della commissione di appartenenza e fino a 1 da attribuire per il raffronto con i dati nazionali. Anche gli eventuali provvedimenti adottati in occasione di supplenze in altre sezioni, devono incidere sul punteggio della laboriosità. Il dato quantitativo deve essere sempre integrato da indicazioni qualitative sull'attività svolta. Costituiscono un dato di riferimento i provvedimenti cautelari assunti .- Il raffronto della produzione del singolo con quella degli altri giudici dell'ufficio di appartenenza andrà compiuto tenendo conto anche dell'attività di collaborazione alla gestione dell'ufficio (uffici direttivi e semidirettivi), dell'espletamento di altri incarichi in seno alla Commissione di appartenenza (collaborazione o direzione dell'ufficio del massimario).	PUNTEGGIO da 0,00 a 6,00
--	-------------------------------------

D) ATTITUDINE

L'attitudine si desume da:

1. preparazione e capacità che si manifestano nella concreta professionalità dimostrata dal magistrato nell'esercizio delle proprie funzioni, dalla collaborazione alla soluzione dei problemi di tipo organizzativo e giuridico anche con l'aggiornamento dottrinale e giurisprudenziale;	PUNTEGGIO da 0,00 a 5,00
2. modalità di partecipazione alle udienze;	
3. attività di massimazione;	
4. qualità di contributi in camera di consiglio, capacità di sintesi e di individuazione delle questioni da decidere;	
5. capacità di organizzare il proprio lavoro e di rapportarsi ai colleghi, alle parti del processo ed al personale amministrativo;	
6. sentenze scelte a campione per un numero non superiore a 5, pubblicate nell'ultimo triennio, e fino a tre presentate dall'interessato;	
7. equilibrio: nella valutazione si deve prescindere dagli orientamenti ideologici del magistrato; in caso di assenza di elementi di valutazione, va adottata la formula "nulla da rilevare". In caso di segnalazione negativa il giudizio deve essere ancorato a fatti concreti, obiettivi e verificabili;	
8. partecipazione/docenza a seminari, corsi di aggiornamento professionale e corsi di specializzazione superiore (Master) in materia tributaria organizzati/patrocinati dal C.P.G.T.;	da 0,00 a 4,00

Per il conferimento degli uffici direttivi e semi direttivi, l'attitudine alle funzioni va ricavata, oltre che dagli elementi sopra elencati, anche dalla capacità organizzativa, desunta da ogni utile elemento connesso alla precedente attività svolta, nonché dal precedente positivo svolgimento di funzioni direttive o semidirettive e dalla modalità di conduzione dell'udienza.

Fonti di conoscenza.

1. documentazione prodotta dall'interessato: statistiche, provvedimenti giurisdizionali ritenuti significativi ecc.
2. Autorelazioni
3. Scheda di valutazione triennale redatta dal Presidente di Commissione, direttamente, per i Presidenti di sezione e V. Presidenti F/F e, su indicazioni del Presidente di Sezione o V. Presidente F/F, per i V. Presidenti e Giudici che deve evidenziare i criteri B, C, e D.
4. Rapporto, integrativo alla suddetta scheda, del Presidente di Commissione, redatto all'atto della partecipazione ad un concorso;
5. Eventuali controdeduzioni dell'interessato.

Nella scheda e nel rapporto integrativo si dovranno illustrare dettagliatamente le caratteristiche complessive dei provvedimenti emessi dal magistrato interessato, individuando, secondo criteri da stabilire, non più di 5 provvedimenti redatti dal magistrato medesimo, il quale potrà a sua volta produrne altri 3 (pubblicati tutti nell'ultimo triennio).

Nella valutazione di detti provvedimenti il presidente deve tener conto esclusivamente dei profili tecnico-professionali, relativi alla esposizione delle questioni ed all'argomentazione della soluzione adottata, con esclusione di qualsiasi sindacato sul merito della questione stessa.

• CRITERI DI VALUTAZIONE PER I PRESIDENTI DI COMMISSIONE

Per i Presidenti di Commissione va fatta una valutazione separata, direttamente dal C.P.G.T., e onnicomprensiva dei Criteri B, C e D (diligenza, laboriosità ed attitudine) con riferimento a:

1. puntuale e tempestivo adempimento delle funzioni giurisdizionali;	da 0,00 a 6,00
2. numero delle sezioni della Commissione;	da 0,00 a 11,00
3. presenza nella sede e coordinamento delle sezioni, così come risultante dalle relazioni dell'Ufficio Ispettivo del C.P.G.T.;	
4. raggiungimento degli obiettivi concordati con il C.P.G.T. e partecipazione alle riunioni da esso convocate;	
5. partecipazione/docenza a seminari, corsi di aggiornamento professionale e corsi di specializzazione (master) in materia tributaria organizzati/patrocinati dal C.P.G.T.;	da 0,00 a 4,00

• CRITERI DI VALUTAZIONE PER I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Ai componenti del C.P.G.T, tenuto conto della peculiarità dell'incarico, viene attribuito il punteggio massimo di cui ai criteri B, C e D.